

**Estratto dalle condizioni di assicurazione di viaggio di EUROPÄISCHE
per il settore alberghiero (Settore alberghiero ERV-RVB 2005)
nella versione Condizione particolare N. 1**

I. Sezione generale

- ⇒ Articolo 1: Assicurati
- ⇒ Articolo 2: Ambito di validità temporale
- ⇒ Articolo 3: Oggetto dell'assicurazione ed ambito di validità territoriale
- ⇒ Articolo 4: Esclusioni
- ⇒ Articolo 5: Somma assicurata / Liquidazione dell'indennizzo
- ⇒ Articolo 6: Stipulazione dell'assicurazione e decorrenza della copertura assicurativa
- ⇒ Articolo 7: Obblighi
- ⇒ Articolo 8: Forma delle dichiarazioni
- ⇒ Articolo 9: Sussidiarietà
- ⇒ Articolo 10: Scadenza della liquidazione dell'indennizzo
- ⇒ Articolo 11: Cessione e costituzione in pegno di diritti derivanti dall'assicurazione
- ⇒ Articolo 12: Foro competente

II. Sezione particolare

**Assicurazione spese di annullamento in caso di mancato inizio o interruzione di un
viaggio ed inizio ritardato del soggiorno prenotato**

- ⇒ Articolo 13: Assicurazione spese di annullamento in caso di mancato inizio o interruzione di un viaggio
- ⇒ Articolo 14: Ritardo nell'inizio del soggiorno prenotato

I. Sezione generale

Articolo 1 **Assicurati**

Si intendono assicurate le persone indicate nominativamente nella scheda di polizza.

Articolo 2 **Ambito di validità temporale**

La copertura assicurativa decorre per i sinistri

1. in caso di mancato inizio e ritardo nell'inizio del soggiorno prenotato (Parte A, art. 13 - 14) nella data del versamento del premio alle ore 0.00 e termina con l'inizio del soggiorno prenotato (vedere però art. 6, punto 2);
2. in caso di prestazioni per interruzione del viaggio, decorre a partire dal momento in cui si lascia la residenza o la seconda residenza e termina con il ritorno nel luogo citato o con la scadenza anticipata dell'assicurazione.

Articolo 3 **Oggetto dell'assicurazione ed ambito di validità territoriale**

Formano oggetto di assicurazione i pagamenti di indennizzi nonché le prestazioni di aiuto ed assistenza relativamente ad un soggiorno prenotato in albergo o ad un contratto di affitto di appartamento in Austria e Alto Adige.

Articolo 4 **Esclusioni**

1. La copertura assicurativa non è operante per gli eventi che
 - 1.1. siano stati provocati, per dolo o colpa grave, dall'Assicurato; viene equiparata al dolo un'azione o un'omissione nella quale il verificarsi dell'evento dannoso deve essere previsto come probabile, ma viene tollerato;
 - 1.2. siano collegati ad eventi bellici di qualsiasi tipo;
 - 1.3. siano causati da atti di violenza occorsi in occasione di manifestazioni o assembramenti pubblici ai quali l'Assicurato prenda parte attiva;
 - 1.4. siano cagionati dal suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
 - 1.5. siano stati provocati in seguito a disposizioni delle autorità;
 - 1.6. siano stati causati dall'influsso di radiazioni ionizzanti secondo il disposto della legge sulla protezione dalle radiazioni nella versione vigente o da energia nucleare;
 - 1.7. l'Assicurato si trovi a soffrire a seguito di una sostanziale compromissione del suo stato di salute psico-fisico per l'assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o farmaci
 - 1.8. siano provocati dall'esercizio di un'attività manuale resa necessaria per motivi professionali (non vale per l'assicurazione annullamento prenotazione in caso di mancato inizio del viaggio);
 - 1.9. si verifichino durante l'uso di parapendio e ultraleggeri, durante la partecipazione a competizioni motoristiche (anche gare agonistiche a punti e rally) ed alle relative prove ed allenamenti (non vale per l'assicurazione annullamento prenotazione in caso di mancato inizio del viaggio);
 - 1.10. si verifichino durante la partecipazione a campionati sportivi regionali, nazionali o internazionali nonché agli allenamenti ufficiali in preparazione a tali manifestazioni (non vale per l'assicurazione annullamento prenotazione in caso di mancato inizio del viaggio).

2. Non si ha termine costitutivo di sinistro qualora
 - 2.1. il motivo di annullamento o interruzione del viaggio sia connesso
 - ad una delle seguenti malattie/cure a carico dell'Assicurato: malattie psichiche (vedere comunque art. 13, punto 1.1), dialisi, trapianti di organi, Aids, schizofrenia;
 - ad una delle seguenti malattie a carico dell'Assicurato, che sia stata curata in regime di degenza ospedaliera negli ultimi 12 mesi antecedenti la stipulazione dell'assicurazione: malattie cardiache, ictus, malattie oncologiche, diabete (tipo 1), epilessia, sclerosi multipla;
 - 2.2. uno dei motivi di cui all'art. 13 si sia già verificato o sia stato prevedibile alla stipulazione dell'assicurazione;
 - 2.3. l'albergatore/locatore receda dal contratto;
 - 2.4. il medico specialista/medico di fiducia incaricato dalla Società assicuratrice (vedere art. 7, punto 3) non confermi l'inabilità al viaggio.

Articolo 5 **Somma assicurata**

La somma assicurata di volta in volta indicata rappresenta il massimo indennizzo della Società assicuratrice per tutti i sinistri prima e durante il soggiorno prenotato.

Articolo 6 **Stipulazione dell'assicurazione e decorrenza della copertura assicurativa**

1. Stipulazione dell'assicurazione
La stipulazione dell'assicurazione deve essere effettuata contestualmente alla prenotazione del soggiorno; in caso di prenotazioni accompagnate da versamento di una caparra, contestualmente al pagamento della caparra. Qualora la stipulazione avvenga mediante invio di polizza con avviso di pagamento, si considera contemporanea la stipulazione avvenuta entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla prenotazione (dal versamento della caparra).
2. Decorrenza della copertura assicurativa in caso di stipulazione successiva
In caso di stipulazione successiva, per le prestazioni in caso di annullamento e le prestazioni in caso di inizio ritardato del soggiorno prenotato la copertura assicurativa decorre (a prescindere dall'art. 2, punto 1) solo nel 10° giorno successivo alla stipulazione dell'assicurazione (eccettuati il caso di morte, infortunio o calamità naturale, come descritto all'art. 13).

Articolo 7 **Obblighi**

L'omissione dei seguenti obblighi incombenti esonera la Società assicuratrice dalla prestazione ai sensi del §6 della legge austriaca sui contratti di assicurazione (VersVG).

All'Assicurato incombe l'obbligo di

1. prevenire nei limiti del possibile i sinistri o di ridurne le conseguenze, attenendosi a tutte le istruzioni impartite dalla Società assicuratrice;
2. dopo il verificarsi del sinistro/all'accertamento dell'inabilità al viaggio, informare per iscritto, prima possibile, in modo completo e veritiero, il soggetto che ha accettato la prenotazione (agenzia viaggi, albergatore, locatore ecc.) e la Società assicuratrice in merito al caso di annullamento intervenuto (vedere art. 13), in caso di annullamento entro tre giorni dall'inizio del viaggio, anche telefonicamente o a mezzo fax. In caso di annullamento per motivi medici occorre allegare al più presto alla denuncia scritta del sinistro un certificato medico dettagliato/una relazione sull'infortunio. In caso di malattia psichica l'inabilità al viaggio deve essere certificata da un medico specialista di psichiatria;
3. a richiesta della Società assicuratrice sottoporsi ad una visita da parte di uno specialista/medico di fiducia da questa incaricato;
4. in caso di interruzione del viaggio per motivi medici, chiedere al medico curante in loco il rilascio di una corrispondente dichiarazione (vedere art. 13, punto 1);
5. al ricevimento dei moduli che serviranno alla Società assicuratrice per l'evasione del sinistro, rispedire gli stessi quanto prima alla Società assicuratrice, debitamente compilati per intero;
6. consegnare alla Società assicuratrice a richiesta i documenti di viaggio non utilizzati (biglietti, buoni albergo ecc.);

7. fare tutto quanto si possa dall'Assicurato ragionevolmente pretendere per chiarire le cause, la dinamica e le conseguenze del sinistro;
8. autorizzare e sollecitare tutte le autorità e i medici curanti e/o gli istituti di cura interessati dal sinistro nonché compagnie assicuratrici sociali e private a fornire le informazioni richieste dalla Società assicuratrice;
9. denunciare tempestivamente al competente ufficio di Polizia i danni provocati da azioni penalmente perseguibili, descrivendo con esattezza la fattispecie e precisando l'entità del danno, e farsi autenticare la denuncia;
10. far pervenire in originale alla Società assicuratrice i documenti comprovanti il diritto alla prestazione assicurativa quanto ai motivi e all'ammontare, come verbali di Polizia o dichiarazioni di negozi di articoli sportivi dopo la rottura di un attrezzo sportivo.

Articolo 8

Forma delle dichiarazioni

Per le denunce e le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato alla Società assicuratrice è richiesta la forma scritta.

Articolo 9

Sussidiarietà

Tutte le prestazioni assicurative hanno carattere di sussidiarietà e vengono pertanto fornite solo se non sia possibile ottenere risarcimento da altre assicurazioni sociali o private esistenti.

Articolo 10

Scadenza della liquidazione dell'indennizzo

1. Una volta stabilito l'obbligo di prestazione da parte della Società assicuratrice relativamente al motivo e all'ammontare, la liquidazione dell'indennizzo viene a scadenza due settimane dopo.
2. Qualora siano stati avviati rilievi o procedimenti da parte delle autorità in relazione al sinistro, la Società assicuratrice ha facoltà di sollevare eccezione di inesigibilità fino alla conclusione dei predetti rilievi.

Articolo 11

Cessione e costituzione in pegno di diritti derivanti dall'assicurazione

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o costituiti in pegno solo dopo che ne siano stati determinati in via definitiva la fondatezza e l'ammontare.

Articolo 12

Foro competente

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione possono essere fatti valere presso il tribunale competente per territorio e materia.

II. Sezione particolare

A: Assicurazione spese di annullamento in caso di mancato inizio o interruzione di un viaggio ed inizio ritardato del soggiorno prenotato

Articolo 13

Assicurazione spese di annullamento in caso di mancato inizio o interruzione di un viaggio

1. Sinistro
Si ha termine costitutivo di sinistro quando per uno dei seguenti motivi non sia possibile iniziare un viaggio o se ne renda necessaria l'interruzione:
 - 1.1. grave ed improvvisa malattia, gravi conseguenze sanitarie di infortunio o decesso dell'Assicurato. La patologia o i postumi di infortunio si intendono gravi quando per il viaggio prenotato ne risulta obbligatoriamente l'inabilità al viaggio. Le malattie psichiche che insorgono per la prima volta dopo la prenotazione o la stipulazione dell'assicurazione sono assicurate se in seguito ad esse si rende necessaria una degenza ospedaliera o un trattamento da parte di un medico specialista di psichiatria. Le affezioni esistenti (vedere comunque art. 4, punto 2) sono assicurate solo nel caso di un inaspettato aggravamento;
 - 1.2. stato interessante della persona assicurata che ha effettuato la prenotazione, se la gravidanza è stata accertata solo dopo la prenotazione del viaggio. Se la gravidanza era stata accertata già prima della prenotazione del viaggio, le spese di annullamento vengono coperte solo in caso di insorgenza di gravi complicazioni alla gravidanza (che devono essere certificate da un medico);
 - 1.3. malattia grave ed improvvisa o gravi conseguenze sanitarie di infortunio o decesso di un familiare non incluso nella prenotazione, che richiedano urgentemente la presenza dell'Assicurato nel luogo di origine; per familiari si intendono il coniuge (ovvero il convivente avente la medesima residenza anagrafica), i figli (figliastri, nipoti, genero/nuora), i genitori (patrigno/matrigna, suoceri, nonni) e fratelli/sorelle della persona assicurata che ha effettuato la prenotazione;
 - 1.4. significativo danno materiale occorso alla proprietà dell'Assicurato che ha effettuato la prenotazione nel luogo di residenza di quest'ultimo a seguito di calamità naturale (incendio ecc.) ovvero reato commesso da terzi, che richieda la presenza dell'Assicurato;
 - 1.5. perdita senza colpa del posto di lavoro a seguito di licenziamento dell'Assicurato che ha effettuato la prenotazione da parte del datore di lavoro;
 - 1.6. convocazione dell'Assicurato che ha effettuato la prenotazione per il servizio militare di leva o servizio civile, a condizione che l'autorità competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivo per il rinvio della ferma;
 - 1.7. presentazione di domanda di divorzio (in caso di separazione consensuale la corrispondente domanda) presso il tribunale competente immediatamente prima di un viaggio comune della coppia interessata;
 - 1.8. mancato superamento dell'esame di maturità o di un analogo esame a conclusione di un corso di studi almeno triennale da parte dell'Assicurato che ha effettuato la prenotazione immediatamente prima della data prevista per un viaggio assicurato prenotato prima dell'esame;
 - 1.9. citazione imprevista davanti all'autorità giudiziaria notificata all'Assicurato che ha effettuato la prenotazione, a condizione che il tribunale competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivo per il rinvio della citazione.
2. Il sinistro si applica all'Assicurato, al familiare assicurato di quest'ultimo e ad un massimo di tre altre persone assicurate iscritte allo stesso viaggio. Per familiari si intendono il coniuge (ovvero il convivente che abita sotto lo stesso tetto), i figli (figliastri, nipoti, genero/nuora), i genitori (patrigno/matrigna, suoceri, nonni) e fratelli/sorelle dell'Assicurato.

3. Ammontare della prestazione di indennizzo

La Società assicuratrice rimborsa nei limiti delle somme assicurate di volta in volta indicate

- 3.1. in caso di rinuncia al viaggio sulla base delle Condizioni dei contratti alberghieri austriaci (ÖHVB), quei costi che l'Assicurato deve per contratto all'albergatore/locatore al momento del costituirsi del sinistro, per i massimali indicati di seguito:
 - 3.1.1. in caso di rinuncia al viaggio entro 3 mesi dall'inizio del viaggio: nessun rimborso;
 - 3.1.2. in caso di rinuncia al viaggio nel periodo compreso fra 3 mesi e 29 giorni prima dell'inizio del viaggio: il prezzo della camera per 3 giorni vitto escluso;
 - 3.1.3. in caso di rinuncia al viaggio negli ultimi 28 giorni antecedenti l'inizio del viaggio:
 - per camera/appartamento senza vitto: 100% del prezzo del viaggio
 - per camera/appartamento con colazione: 80% del prezzo del viaggio
 - per camera/appartamento mezza pens./pens.completa: 70% del prezzo del viaggio.
- 3.2. in caso di interruzione del viaggio, le parti del contratto di locazione e alberghiero pagate ma non godute (ad esclusione delle spese di viaggio).

Articolo 14

Ritardo nell'inizio del soggiorno prenotato

1. Ritardo nella partenza senza colpa

1.1. Sinistro

Si ha termine costitutivo di sinistro quando si verifichi, durante il viaggio di andata verso il luogo prenotato per il soggiorno, uno degli eventi menzionati di seguito, da cui consegue l'impossibilità di raggiungere il luogo del soggiorno nella data prenotata:

- infortunio o incidente automobilistico occorso all'Assicurato;
- guasto tecnico al mezzo di trasporto utilizzato;
- ritardo nel volo.

Il fatto dovrà essere confermato dalla compagnia aerea o dal corrispondente ente di trasporti.

1.2. Indennizzo

Vengono rimborsate le spese essenziali e documentate per il necessario vitto e pernottamento, nonché i costi aggiuntivi per un viaggio indispensabile a raggiungere un altro aeroporto, porto o stazione.

2. Calamità naturale in loco

2.1. Sinistro

Si ha termine costitutivo di sinistro quando l'Assicurato non possa raggiungere come programmato nella data prenotata di arrivo il luogo dell'hotel prenotato o dell'appartamento oggetto di locazione per l'interruzione del traffico stradale (ad esempio a seguito di inondazione, frana, pericolo valanghe). L'interruzione del traffico deve essere confermata dall'autorità competente.

2.2. Indennizzo

Vengono rimborsate le spese necessarie e documentate di vitto e pernottamento nell'alloggio più vicino in loco per un massimo di due notti (copertura individuale). Ove il sinistro riguardi un numero maggiore di assicurati, la prestazione per tutti gli eventi che si verificassero nel corso di una settimana di calendario (da sabato a venerdì) entro i confini dell'Alto Adige, è limitata ad un massimale di € 300.000 (copertura collettiva). Se il totale di tutti i diritti derivanti da copertura individuale supera la predetta copertura collettiva, la prestazione per ogni singolo Assicurato viene ridotta in misura proporzionale al rapporto fra il totale di tutti i singoli diritti derivanti dalle coperture individuali e il massimale derivante dalla copertura collettiva, in modo tale che l'importo da liquidare non superi il massimale derivante dalla copertura collettiva.